

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA, DIPARTIMENTO DELLE ARTI - DARVIPEM PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEL DAMSLAB

L'anno 2019 nel giorno indicato nel repertorio del mese di _____ in Bologna, presso la sede della Regione Emilia-Romagna;

TRA

la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna in Viale Aldo Moro 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata nel presente atto dal responsabile del Servizio Cultura e Giovani, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____;

e

l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento delle Arti - DARvipem, con sede a Bologna in _____, C.F. e P.I. _____, rappresentata da _____ in attuazione _____ ;

PREMESSO CHE

- con la L.R. n. 20/2014 "Norme in materia di cinema e audiovisivo" la Regione sostiene, tra l'altro:
 - a) la realizzazione di rassegne e festival in grado di accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico;
 - b) la produzione di opere cinematografiche e audiovisive sul territorio regionale per mezzo dell'apposito fondo per l'audiovisivo, istituito con l'.art. 10;
- con deliberazioni della Giunta regionale n. 355/2018 e n. 264/2019 sono stati approvati avvisi per il sostegno all'organizzazione e alla realizzazione di festival e rassegne in ambito cinematografico e audiovisivo;
- con deliberazioni della Giunta regionale n. 278/2018 e n. 26/2019 sono stati approvati bandi per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive da realizzare sul territorio regionale;
- la Regione Emilia-Romagna fa parte del comitato scientifico del laboratorio di valorizzazione culturale della città di Bologna, attivato dal Dipartimento delle Arti dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - chiamato DAMSLab;

- il progetto presentato da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna attraverso il Dipartimento delle Arti - DARvipem intende attivare e facilitare sinergie e collaborazioni con il territorio nelle sue istituzioni ed imprese culturali, con ricadute sociali in termini di sensibilizzazione, partecipazione e mobilitazione culturale del tessuto urbano (locale, regionale, nazionale ed internazionale);
- l'analisi che sarà portata a termine costituisce oggetto di rilevante interesse scientifico per gli studiosi dell'Università di Bologna anche al fine di elaborare elementi utili per accrescere la propria attività didattica;
- ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm. le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
OGGETTO

Con la presente convenzione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm., viene attivata una collaborazione istituzionale e vengono disciplinati i relativi rapporti tra la Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata come "Regione") e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento delle Arti - DARvipem (di seguito indicata come Dipartimento delle Arti) per lo sviluppo delle attività del DAMSLab ed, in particolare:

1. la promozione di un'indagine volta ad analizzare nel dettaglio la tipologia del pubblico che partecipa ai festival cinematografici della regione, finalizzata ad orientare tanto le scelte degli operatori di settore quanto fornire una base di conoscenze a supporto delle politiche regionali. Per tale attività si prevede la predisposizione di un questionario da somministrare ai partecipanti nel corso dei maggiori festival che hanno luogo in regione;
2. un'analisi delle ricadute delle opere audiovisive realizzate sul territorio regionale nel biennio 2018-2019 grazie al fondo regionale per l'audiovisivo;

3. la progettazione di una applicazione dedicata alla promozione dei valori culturali del territorio regionale attraverso contenuti ispirati a opere audiovisive, nell'ambito del progetto Horizon 2020 DETECT-Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives. Tale attività, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Scienza Informatica e l'Università di Aarhus, Danimarca, prevede lo spoglio della documentazione iconografica e testuale depositata presso gli uffici dell'Emilia-Romagna Film Commission, allo scopo di selezionare informazioni e materiali rilevanti per la produzione dei contenuti dell'applicazione;
4. la promozione di una indagine sulle attività dell'Emilia-Romagna Film Commission, anche come contenuti a disposizione delle attività didattiche del Dipartimento e dei suoi corsi di laurea;
5. la collaborazione reciproca per la valorizzazione dei principali progetti e festival di rilevanza regionale, anche attraverso iniziative comuni di ricerca e divulgazione;
6. la collaborazione alla costruzione di reti culturali ed istituzionali, anche finalizzate alla progettazione europea, ovvero alla ricerca scientifica e/o alla valorizzazione della cultura cinematografica e del sistema dell'audiovisivo regionale.

A tal fine un apposito gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento delle Arti, coordinato dal Prof. Giacomo Manzoli, si impegna a svolgere le attività necessarie alla realizzazione del progetto.

Entro il termine del 31/12/2020 si prevede la consegna di un rapporto di sintesi sull'oggetto della ricerca. Ulteriori e più specifici approfondimenti potranno essere concordati nel quadro dell'eventuale rinnovo della convenzione predisposta nei termini di legge.

La collaborazione istituzionale di cui alla presente convenzione viene instaurata ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 sussistendone tutti i presupposti, inclusi la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti contraenti, l'interesse reciproco, la proprietà condivisa dei risultati ed il contributo di entrambi gli Enti alle attività.

Art. 2
OBBLIGHI DELLA REGIONE

La Regione si impegna a mettere a disposizione risorse umane, informazioni e dati in suo possesso utili allo svolgimento delle attività oggetto della presente, che non siano coperti da vincoli di riservatezza fissati per legge o da regolamenti interni.

La Regione riconosce al Dipartimento delle Arti a copertura di parte delle spese che verranno sostenute, l'importo massimo di Euro 14.000,00, al fine di far fronte ai costi sostenuti dal Dipartimento stesso.

La Regione consentirà al coordinatore e agli altri componenti del gruppo di lavoro l'accesso agli uffici regionali per lo svolgimento di attività previste nella Convenzione nel rispetto delle norme e dei regolamenti regionali.

Art. 3
OBBLIGHI DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI

Il Dipartimento delle Arti rende disponibili le proprie competenze specialistiche, le risorse umane e gli strumenti necessari alla realizzazione di tutte le attività previste nella convenzione, ne sostiene gli oneri e garantisce l'obiettivo di realizzare ricerche che potranno restituire un utile strumento per esplorare le dinamiche produttive in Emilia-Romagna e per supportare le scelte strategiche del prossimo futuro.

Ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 1, il Dipartimento delle Arti costituirà un gruppo di lavoro, coordinato dal Prof. Giacomo Manzoli.

Art. 4
REFERENTI DELLE ATTIVITA'

Il gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento delle Arti opererà sotto il coordinamento e la responsabilità scientifica del Prof. Giacomo Manzoli, direttore del Dipartimento con esperienza nelle materie oggetto della convenzione. Al gruppo parteciperanno anche i prof. Guglielmo Pescatore, Roberta Paltrinieri, Monica Dall'Asta e Veronica Innocenti.

Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere comunicata nel più breve tempo possibile alla

controparte con posta elettronica certificata e accettata da quest'ultima.

La Regione individua, quale referente delle attività oggetto della presente convenzione, il dott. Gianni Cottafavi, Responsabile del Servizio Cultura e Giovani, che assicura il collegamento operativo con il Dipartimento delle Arti.

Art. 5
VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede, a pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - e fino al 31 dicembre 2020, data entro cui il Dipartimento delle Arti si impegna a concludere l'attività.

La presente convenzione s'intenderà sottoscritta alla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Emilia-Romagna quale ultimo firmatario. In tale data si dovrà provvedere anche alla repertoriazione della stessa.

L'eventuale proroga dei tempi di esecuzione della presente Convenzione potrà essere accordata, previa adozione di apposito atto formale da parte del Dirigente competente per materia, per oggettive e improrogabili necessità. La concessione dell'eventuale proroga comporterà la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa assunti con la deliberazione della Giunta regionale n. ___ del ___ in linea con i principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Art. 6
RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Giacomo Manzoli si impegna a rendicontare alla Regione, entro il 31/01/2021, le attività svolte tramite specifica relazione con relativa rendicontazione dei costi sostenuti.

Art. 7
MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Le parti concordano che l'importo complessivo massimo riconosciuto al Dipartimento delle Arti per i costi relativi

alle attività indicate nell'art. 1 della presente convenzione, ammonterà a complessivi Euro 14.000,00.

L'erogazione, da parte della Regione, di quanto dovuto avverrà con la seguente modalità:

- una prima quota, pari a Euro 7.000,00, e relativa alle attività realizzate nell'anno 2019, dietro presentazione di una breve relazione sulle iniziative svolte e un'attestazione delle spese sostenute, da inoltrare alla Regione entro il 31/01/2020;

- il saldo a conclusione delle attività oggetto della presente convenzione, previa presentazione alla Regione di una relazione finale delle attività realizzate, nonché della rendicontazione di cui all'art. 6.

Il dirigente competente procederà alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

In caso di risoluzione anticipata della collaborazione, la compartecipazione prevista verrà proporzionalmente ridotta in ragione delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati dal Dipartimento delle Arti.

Art. 8 ESCLUSIONI

La somma riconosciuta dalla Regione di cui all'art. 2 non potrà generare utili per il Dipartimento delle Arti.

Art. 9 PROPRIETA' DEI RISULTATI

I risultati delle attività svolte oggetto della presente convenzione, e gli altri materiali prodotti, sono di proprietà della Regione e del Dipartimento delle Arti.

L'utilizzo e la diffusione esterna dei materiali e documenti prodotti sarà concordato tra la Regione e il Dipartimento delle Arti.

La Regione, nello svolgimento e per le finalità della propria attività ha il diritto di utilizzare o non utilizzare, a sua totale discrezione, i risultati delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10

DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

In esecuzione della presente convenzione, il Dipartimento delle Arti effettua il trattamento dei dati personali di titolarità della Regione Emilia-Romagna ed, in particolare, dei seguenti trattamenti:

- Invito a presentare progetti per l'organizzazione e la realizzazione di festival e rassegne in ambito cinematografico e audiovisivo per l'anno 2018;
- Invito a presentare progetti per l'organizzazione e la realizzazione di festival e rassegne in ambito cinematografico e audiovisivo per l'anno 2019;
- Invito a presentare progetti di rilievo nazionale per l'organizzazione e la realizzazione di festival e rassegne in ambito cinematografico e audiovisivo per il triennio 2018-2020;
- Bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive destinato ad imprese con sede in Emilia Romagna - anno 2018;
- Bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate da imprese nazionali ed internazionali - anno 2018;
- Bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive destinato ad imprese con sede in Emilia Romagna - anno 2019;
- Bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate da imprese nazionali ed internazionali - anno 2019.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

Il Dipartimento delle Arti è, pertanto, designato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti

dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato alla presente convenzione.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 11 **SICUREZZA E RISERVATEZZA**

Il Dipartimento delle Arti ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Dipartimento delle Arti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Regione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Il Dipartimento delle Arti può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che il Dipartimento delle Arti sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Dipartimento delle Arti potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Dipartimento delle Arti stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Dipartimento delle Arti in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.

Il Dipartimento delle Arti non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Regione.

Art. 12
MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione.

Art. 13
FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile. La risoluzione di tutte le controversie inerenti la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione saranno demandate al Tribunale amministrativo di Bologna che si elegge quale Foro esclusivo.

Art. 14
SPESE DI REGISTRAZIONE E DI BOLLO

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26/4/1986, n. 131 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo sulla presente convenzione sarà applicata in relazione a quanto previsto dalla disciplina vigente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Servizio Cultura e Giovani

Per Alma Mater Studiorum - Università di Bologna -
Dipartimento delle Arti - DARvipem

Allegato

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della convenzione siglata tra la Giunta della Regione Emilia-Romagna e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

1. Premesse

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato "Glossario".

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che

potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3. Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

3.4 L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017¹.

¹http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0239900200010110001&dgu=2017-04-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-04&art.codiceRedazionale=17A02399&art.num=1&art.tiposerie=SG

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile

sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente.

9.2 Il Responsabile del trattamento consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi SubResponsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile del trattamento, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

9.3 L'Ente può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.

9.4 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.5 Il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi

a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine

b) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 commi 4 e 5, l'Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Servizio Cultura e Giovani

Per Alma Mater Studiorum - Università di Bologna -
Dipartimento delle Arti - DARvipem

Allegato "GLOSSARIO"

"Garante per la protezione dei dati personali": è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia.

"Dati personali ": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

"GDPR" o "Regolamento": si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018.

"Normativa Applicabile": si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

"Appendice Security": consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo.

"Reclamo": si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento.

"Titolare del Trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

"Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

"Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

"Pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni

aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.